

STATUTO

UNIVERSITÀ POPOLARE CONTEMPORANEA “Le Grazie” -CENTRO DI STUDI E RICERCHE CULTURALI ED ARTISTICHE- ODV

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1.

L'organizzazione di volontariato **“UNIVERSITA’ POPOLARE CONTEMPORANEA ‘Le Grazie” CENTRO DI STUDI E RICERCHE CULTURALI ED ARTISTICHE”**, costituita come organizzazione di volontariato ONLUS di diritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 460/1997 ed in conformità alla legge n.266/1991. Fondata, Costituita “in uno stesso atto scritto unico e indivisibile comprendente atto costitutivo-statuto registrato a Taranto, in data 30 marzo 1992, con sede legale a Martina Franca (Taranto) in Via Carmine n.12, quale Ente del Terzo Settore, l’associazione denominata **“UNIVERSITA POPOLARE CONTEMPORANEA “Le Grazie” CENTRO DI STUDI E RICERCHE CULTURALI ED ARTISTICHE - ODV**, denominata di seguito e per brevità, “Associazione, in conformità al dettato dell’art.32 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo **ETS** con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Art. 2.

L’associazione **“UNIVERSITA’ POPOLARE CONTEMPORANEA “Le Grazie” CENTRO DI STUDI E RICERCHE CULTURALI ED ARTISTICHE - ODV”**, più avanti chiamata per brevità associazione, è apartitica e aconfessionale, e si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3.

A) - **L’Associazione persegue e svolge permanentemente, già dal 1992, senza scopo di lucro, finalità ed attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale svolte in forma di azione volontaria in favore di: terzi e discenti, presenti in ambiti dove sussiste povertà ed emarginazione educativa e formativa di base e professionale sia in ambienti territoriali che nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso azioni mirate di lifelong learning, e corsi di formazione per il personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR 305/1996 , e successive modifiche.**

- L'Associazione offre e svolge anche servizi e sollievi in ambiti di: dolore, sconforto, sofferenza, solitudine ed emarginazione, somministrando: conforti, allegria, sorrisi, gioie, attraverso la pratica della clown-terapia negli ospedali e la terapia del sorriso, e dando la propria disponibilità all'ascolto individuale, collettivo ed intergenerazionale.

- L'Associazione promuove l'educazione continua alla cultura intergenerazionale ed al tempo stesso la cultura dell'educazione al buon umore, la solidarietà, la pace, l'amicizia, il rispetto dei malati, degli anziani, dei minori, dei soggetti fragili e diversamente abili, senza discriminazione di sesso, etnia, religione e credo politico, e attraverso la presa di coscienza delle problematiche sociali esistenti in tali luoghi, favorisce lo sviluppo di nuovi e più consapevoli comportamenti e stili di vita, aspetti chiave dell'inclusione sociale.

B) - Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- #) - Altra prestazione prevalente dei volontari associati finalizzata a:
Interventi "mirati" alla promozione della salute e del benessere fisico e mentale, tramite la clown-terapia-sociosanitaria e la terapia della risata e del buonumore, e percorsi di educazione alle prevenzioni sociali e sanitarie, e pratiche attive di educazione ed animazione ludico-socio-educativa ed arte-terapeutica, salutistica, culturale, generale e mirata. Anche in progetti nazionali ed europei.

C) - Ed in particolare ai sensi della stessa legge, l'Associazione per realizzare gli stessi scopi e finalità, nell'intento di agire a favore dell'interesse generale di tutta la collettività, effettua i propositi e le attività con modalità relative e congrue alla loro attuazione nei vari contesti gerarchici di sotto elencati di:

- 1 - Adempiere al fine sociale, salutistico, culturale, artistico, di studi e di ricerche;
- 2 - Di diffondere e qualificare la cultura nella società civile soprattutto tra i meno abbienti;
- 3 - Di perseguire scopi di aggiornamento culturale e professionale, e di organizzare e promuovere, realizzare: conferenze, seminari, mostre, pubblicazioni, manifestazioni e simili;
- 4 - Di promuovere, diffondere e divulgare le arti e le scienze e il loro insegnamento nella società;
- 5 - Di diffondere, divulgare e praticare la clown-terapia come strumento socioeducativo-sociosanitario di approccio all'educazione ed al sostegno della salute attraverso la terapia della risata, e l'educazione ed animazione ludico-socio-educativa ed arte-terapeutica;
- 6 - Di promuovere e partecipare a tutte quelle attività e servizi sociali, artistici, formativi e creativi, che favoriscono lo sviluppo di una democratica vita associativa fra i membri dell'associazione;
- 7 - Di formare e stimolare lo spirito di creatività, organizzazione, autonomia, e le capacità di realizzazione ed emancipazione della persona nella società civile e tra i membri della associazione;
- 8 - Di partecipare a tutte le iniziative specifiche che favoriscono l'informazione e l'orientamento della società, ed anche relative all'educazione naturale, ambientale e per lo sviluppo sostenibile;
- 9 - Di orientarsi in azioni unitarie con altre forme organizzative: enti locali, istituzioni, ecc, per la attuazione di utili iniziative efficaci e durature nell'interesse della salute e del bene sociale;
- 10 - Di progettare, organizzare, gestire e/o partecipare ad attività, bandi ed eventi nazionali ed europei;
- 11 - Di perseguire i propri scopi nel conforto dei più alti fini morali e rispettando leggi dello Stato;
- 12 - Di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, e compiere sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art.4.

L'associazione realizza i propri scopi prevalentemente con le seguenti attività:

- Attività formative, di alta qualità e professionalità, dirette particolarmente agli adulti, che, partendo dall'arte, dalla cultura e dalla formazione, genera anche momenti di vera e propria socializzazione finalizzata anche alla salute e riabilitazione o integrazione nel tessuto sociale;
- Attività di formazione per i docenti e i discenti (alunni e studenti) delle scuole di ogni ordine e grado;
- Attività di formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ai sensi del MIUR Direttiva 170/2016 - Accreditamento/qualificazione enti, riconoscimento corsi per il personale della scuola;
- Corsi, eventi, mostre, rassegne e convegni su temi sociali e culturali emergenti, tenuti da esperti;
- Attività culturali scientifiche ed artistiche per l'educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita da 0 a più di 100 anni, e tipologie varie di "lifelong learning";
- Attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente documento;
- Attività di progettazione, programmazione e gestione di progetti e bandi con le istituzioni nazionali;
- Attività di progettazione, programmazione e gestione di progetti e bandi della comunità europea;
- Attività, corsi di formazione, e pratiche organizzate ed applicate di Clown-terapia applicata in: ospedali, nelle case di cura, nelle comunità per disabili, nelle case-famiglia, nei centri di accoglienza, negli istituti per l'infanzia, nelle missioni internazionali, in luoghi colpiti da difficoltà sociali e naturali;
- Attività di "Arti-terapia" generale ed applicata, ed in particolare di Origami-terapia diretta a fini speciali;
- Attività, eventi, mostre, manifestazioni, dimostrazioni, laboratori e corsi di diffusione e formazione dell'arte tecnica dell'Origami in: arte, formazione, didattica, educazione, scienza e terapia;
- Attività per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile;
- Attività di corsi di clownterapia e di abilità clown-terapeutiche specialistiche applicate: "origami -terapia", "magia e micromagia terapeutica", "ludico-terapia", "libroterapia", "ed altri simili";
- Attività di educazione ed animazione ludico-socio-educativa ed arte-terapeutica principalmente negli ospedali in qualità di "clown dottori" ma integrandosi anche nel tessuto di tutte le altre attività dell'Università Popolare "Le Grazie", attraverso i "giullari dell'oblio" e i "giullari del sorriso";
- Attività tese a valorizzare il patrimonio ambientale, tradizionale, artistico, culturale, e paesaggistico;
- Attività educative e formative di "Università di Strada" e di "Arte di Strada" e "Clownterapia di Strada";
- Attività e percorsi di formazione ed aggiornamento e informazione ai propri associati finalizzati ai ruoli ed attività che essi devono svolgere nell'associazione, e allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

SOCI

Art. 7.

Possono diventare soci dell'associazione coloro che ne fanno richiesta, ne condividono, e ne accettano gli scopi, le finalità e gli obiettivi, del presente Statuto, il codice deontologico e agli eventuali regolamenti interni approvati, e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione all'Associazione dei richiedenti deve essere fatta secondo i requisiti e le modalità che sono stabilite dal Consiglio Direttivo a cui è demandato il compito di deliberare sulla loro ammissione.

Se la richiesta, a seguito di valutazione, ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione, nelle modalità individuate dal Consiglio Direttivo, contenente le informazioni per la partecipazione al percorso formativo obbligatorio valido per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto, solo dopo aver superato gli esami del percorso formativo i richiedenti riceveranno il nulla osta ad essere ammessi e le indicazioni relative al versamento della quota sociale annuale nella misura e nelle modalità stabilite. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 90 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

I richiedenti che non frequenteranno interamente il corso obbligatorio di formazione non saranno ammessi, e questa mancanza sarà considerata insindacabilmente come volontà di rinuncia alla propria domanda di ammissione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10.

Ogni associato ha diritto di:

1. Essere puntualmente informato sulle attività dell'Associazione;
2. Partecipare con diritto di voto alle assemblee;
3. Consultare i libri sociali e finanziari;
4. Diritto a formarsi, ad emanciparsi e a dare il proprio contributo attivo agli interessi dell'associazione;
5. Presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
6. Diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;
7. Rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
8. Ricevere la tessera associativa;
9. Non compiere atti contrari alle finalità associative;
10. Non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
11. Partecipare attivamente alle assemblee e alla vita sociale;
12. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, il codice deontologico, le norme di comportamento istituzionale, e gli eventuali mansionari operativi e regolamenti interni adottati;
13. I diritti di partecipazione non sono trasferibili;
14. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
15. Non trasferire la propria quota a terzi;

16. I soci devono obbligatoriamente frequentare e superare il corso base di formazione di accesso all'associazione, e i corsi di formazione ai ruoli ed alle attività che devono svolgere nell'associazione;
17. I soci hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione, e di qualificazione e riqualificazione richiesti dall'associazione;
18. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Vicepresidente
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 17.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., consegnata a mano certificata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei

componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo possono non avere voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Sono prerogative del Consiglio Direttivo, nello specifico:

- 1 Elege tra i propri componenti il presidente;
- 2 Elege tra i propri componenti il vice presidente;
- 3 Elege il tesoriere e il segretario;
- 4 Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 5 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 6 Predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 7 Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- 8 Predispose annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 9 Predispose annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 10 Conferisce procure generali e speciali;
- 11 Assume e licenzia eventuali prestatori d'opera fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- 12 Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- 13 Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 14 Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 15 Delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- 16 Approvare l'importo della quota sociale annua;
- 17 Ogni funzione che lo Statuto o le norme non attribuiscono ad altri organi;
- 18 Istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 19 Riunire i coordinatori che possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in un Comitato Esecutivo in cui essi stessi possono organizzare e gestire i gruppi operativi di lavoro.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e ogni altra carica funzionale delegata alle attività associative. Tuttavia qualora si verificassero situazioni complesse di grande rilevanza generale o nell'assegnazione delle cariche dovute al fatto che ci siano più membri eletti del Consiglio Direttivo che vogliano ricoprire la carica di Presidente, o altro incarico straordinario di massima rilevanza, la decisione finale verrà assunta dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri dandogli incarichi di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 26.

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha il potere di firma legale di rappresentanza sociale nei confronti di terzi e in giudizio.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

È autorizzato ad eseguire gli incassi e accettare le donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da enti, da istituzioni e da soggetti privati, e a rilasciare quietanze;

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle procedure civili e penali in cui l'Associazione è coinvolta di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di competenza.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di necessità può attuare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. (Il nome "Presidente" in questa associazione può essere anche diversamente meramente detto "Rettore" o "Direttore Coordinatore Responsabile Legale")

- Il Vicepresidente (Il nome "Vicepresidente" in questa associazione può essere anche diversamente meramente detto "Copresidente") esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, di fronte ai soci, a terzi, a tutti i pubblici uffici, ed al Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 27

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi componenti. La figura di Tesoriere può coincidere con uno dei componenti del Consiglio Direttivo già nominato per ricoprire altre figure presenti all'interno del Consiglio stesso.

IL SEGRETARIO

Art. 28.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

L'ORGANO DI CONTROLLO (laddove eletto)

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI (laddove eletto)

Art. 30.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Negli altri casi il Tesoriere redige:

il bilancio che è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Art. 32.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- 1 quote associative degli aderenti;
- 2 contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 3 donazioni e lasciti testamentari;
- 4 rimborsi derivanti da convenzioni;
- 5 rendite patrimoniali;
- 6 attività di raccolta fondi;
- 7 entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- 8 ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1 beni immobili e mobili;
- 2 azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- 3 donazioni, lasciti o successioni;

4 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 1 libro degli associati
- 2 registro dei volontari;
- 3 libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38.

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected loops below it, resembling a cursive script.

[illegible]